DIRETTIVA 92/14/CEE DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 1992

sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'applicazione delle norme sulle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione ha conseguenze significative per la prestazione dei servizi di trasporto aereo, in particolare se tali norme impongono restrizioni riguardo alla durata di vita utile degli aerei utilizzati dalle compagnie aeree; che la direttiva 80/51/CEE (4) stabilisce valori limite per tali emissioni sonore;

considerando che la direttiva 89/629/CEE del Consiglio (5) limita l'iscrizione nei registri degli Stati membri agli aerei che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988); che la suddetta direttiva specifica che il limite alla registrazione costituisce soltanto una prima fase;

considerando che il programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale (6) indica chiaramente la rilevanza del problema del rumore e in particolare la necessità di svolgere un'azione contro il rumore causato dal traffico aereo;

considerando che, a causa della sempre maggiore congestione degli aeroporti della Comunità, è necessario utilizzare nel miglior modo le strutture esistenti, e che ciò sarà possibile solo con l'impiego di aerei ammissibili sotto il profilo ambientale;

considerando che i lavori svolti dalla Comunità in cooperazione con altri organismi internazionali indicano che per essere benefica all'ambiente qualsiasi regola relativa alla non iscrizione nei registri deve essere corredata da misure intese a limitare l'utilizzazione degli aerei che non soddisfano le norme del capitolo 3 dell'allegato 16;

considerando che a tal fine si devono introdurre, secondo uno scadenzario adeguato, regole comuni per garantire che prevalga in tutta la Comunità un approccio armonizzato per completare le disposizioni esistenti; che dette regole diventano particolarmente importanti visto il recente impulso dato alla liberalizzazione progressiva del traffico aereo europeo;

considerando che il rumore degli aerei deve essere ulteriormente ridotto, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche e delle conseguenze economiche;

considerando che è opportuno iscrivere nei registri degli Stati membri solo gli aerei subsonici civili a reazione che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3; che un programma di ritiro graduale dai registri degli Stati membri degli aerei che non soddisfano le norme di cui al capitolo 3 agevolerebbe sia le compagnie aeree che i fabbricanti;

considerando che è opportuno dedicare particolare attenzione ai problemi dei paesi in via di sviluppo;

considerando che in caso di problemi tecnici o economici è opportuno concedere deroghe limitate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a limitare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione, quali definiti nell'articolo 2.

(1) GU n. C 111 del 26. 4. 1991, pag. 5.
(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992.
(3) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 89.
(4) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26. Direttiva modificata dalla direttiva 83/206/CEE (GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 15).
(5) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 27.
(6) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

2. La presente direttiva riguarda gli aerei la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34 000 kg o il cui allestimento interno massimo certificato per quel dato tipo di aereo corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, sedili riservati all'equipaggio esclusi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° aprile 1995, gli aerei subsonici civili a reazione dotati di motore con coefficiente di diluizione inferiore a 2 non possano operare negli aeroporti situati sul loro territorio se non dispongono di un certificato acustico:

a) conforme alle norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988), o

b) conforme alle norme specificate nell'allegato 16 della suddetta convenzione, volume 1, parte II, capitolo 2, purché il certificato individuale di navigabilità sia stato rilasciato per la prima volta da meno di 25 anni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° aprile 2002, tutti gli aerei subsonici civili a reazione che operano negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi al paragrafo 1, lettera a).

3. Il territorio di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende i dipartimenti d'oltremare contemplati nell'articolo 227, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 3

Agli aerei che sono enumerati nell'allegato non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) purché:

a) questi aerei subsonici civili a reazione, muniti di certificazione acustica secondo le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), operino verso aeroporti della Comunità durante un periodo di riferimento di dodici mesi tra il 1986 ed il 1990, scelto di comune accordo con gli Stati interessati; e

b) questi aerei siano stati immatricolati nei paesi in via di sviluppo indicati nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati da persone fisiche o giuridiche stabilite in detti paesi.

Articolo 4

Gli Stati membri possono accordare deroghe al termine di 25 anni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) per un periodo non superiore a tre anni complessivi, nel caso degli aerei per cui la compagnia aerea in questione possa dimostrare che lo svolgimento delle proprie attività risulterebbe altrimenti pregiudicata in maniera eccessiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri accordano deroghe all'articolo 2, paragrafo 1 nel caso degli aerei che non soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3, ma che possono essere modificati per soddisfare tali norme purché:

a) esista e sia disponibile un impianto di conversione adeguato per il tipo di aereo in questione;

b) gli aerei dotati di tali impianti rispondano alle norme di cui all'allegato 16, capitolo 3, determinate secondo le norme e procedure tecniche accettate dagli Stati membri, fino a quando siano stabilite norme e procedure comuni a livello comunitario;

c) la compagnia aerea in questione abbia ordinato gli impianti anteriormente al 1° aprile 1994;

d) sia stata accettata dalla compagnia la data di consegna più ravvicinata per questa modifica.

2. Gli Stati membri possono accordare deroghe all'articolo 2 nel caso degli aerei di interesse storico.

Articolo 6

Gli Stati membri possono accordare, sulla base del principio «una deroga per ogni aereo comandato», deroghe all'articolo 2, paragrafo 1 nel caso degli aerei per cui, anteriormente al 1° aprile 1994, sia stata effettuata l'ordinazione di un aereo di sostituzione conforme alle norme di cui all'allegato 16, capitolo 3, purché la compagnia abbia accettato la data di consegna più ravvicinata.

Articolo 7

Salvo l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, alle compagnie aeree non può essere richiesto, in base all'articolo 2, paragrafo 1, di ritirare dal registro gli aerei che non soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3, in misura annua superiore al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione.

Articolo 8

In singoli casi, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo sugli aeroporti situati nel loro territorio di aerei che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni della presente direttiva. Tale deroga è limitata agli:

a) aerei la cui utilizzazione ha un carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto di una deroga temporanea;

b) aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzioni.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro che accorda deroghe conformemente agli articoli da 4 a 7 ne informa le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione.

2. Ogni Stato membro riconosce le deroghe accordate da un altro Stato membro per un aereo immatricolato nel registro di detto Stato.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1992.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commisione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João PINHEIRO

ALLEGATO

ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3

ALGERIA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-727-2D6	7T-VEH	AIR ALGERIE
B-727-2D6	7T-VEI	AIR ALGERIE
B-727-2D6	7T-VEM	AIR ALGERIE
B-727-2D6	7T-VEP	AIR ALGERIE
B-737-2D6	7T-VEE	AIR ALGERIE
B-737-2D6	7T-VEG	AIR ALGERIE
B-737-2D6	7T-VEJ	AIR ALGERIE
B-737-2D6	7T-VEK	AIR ALGERIE
B-737-2D6	7T-VEL	AIR ALGERIE
B-737-2D6	7T-VEN	AIR ALGERIE
B-737-2D6	7T-VED	AIR ALGERIE
B-737-2D6	7T-VEQ	AIR ALGERIE

BURKINA FASO

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-707-336C	XT-ABX	NAGANGANNI

CILE

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-707-331C	CC-CUE	FAST AIR CARRIER SF

REPUBBLICA DOMINICANA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-707-399C	HI-442CT	DOMINICANA DE AVIACIÓN

EGITTO

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-707-328C	SU-DAA	ZAS AIRLINE
B-707-336C	SU-DAC	ZAS AIRLINE
B-737-266	SU-BBX	EGYPT AIR
B-737-266	SU-AYL	EGYPT AIR
B-737-266	SU-AYK	EGYPT AIR
B-737-266	SU-AYI	EGYPT AIR
B-737-266	SU-BBW	EGYPT AIR
B-737-266	SU-AYO	EGYPT AIR

GANA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
F-28-2000	9G-ABZ	GHANA AIRWAYS CORPORATION

KENIA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
DC-8-63	5Y-ZEB	AFRICAN SAFARI AIRWAYS Ltd

LIBIA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B 727-2L5	5A-DIC	LIBYIAN ARAB AIRLINES
B 727-2L5	5A-DIB	LIBYIAN ARAB AIRLINES
B 727-2L5	5A-DIA	LIBYIAN ARAB AIRLINES
B 727-2L5	5A-DID	LIBYIAN ARAB AIRLINES
B 727-2L5	5A-DIE	LIBYIAN ARAB AIRLINES

MAURITANIA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
F-28-4000	5T-CLF	AIR MAURITANIE
F-28-4000	5T-CLG	AIR MAURITANIE

MAROCCO

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B 727-2B6	CN-RMO	ROYAL AIR MAROC
B 727-2B6	CN-CCF	ROYAL AIR MAROC
B 727-2B6	CN-CCG	ROYAL AIR MAROC
B 727-2B6	CN-CCH	ROYAL AIR MAROC
B 727-2B6	CN-CCW	ROYAL AIR MAROC
B 737-2B6	CN-RMI	ROYAL AIR MAROC
B 737-2B6	CN-RMJ	ROYAL AIR MAROC
B 737-2B6	CN-RMK	ROYAL AIR MAROC
B 707-351C	CN-RMB	ROYAL AIR MAROC
B 707-351C	CN-RMC	ROYAL AIR MAROC

NIGERIA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B 707-351C	5N-ASY	EAS CARGO AIRLINES
B 707-338C	5N-ARQ	DAS AIR CARGO
B 707-3F9C	5N-ABK	NIGERIA AIRWAYS Ltd

RUANDA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B 707-328C	9XR-JA	AIR RWANDA

SUDAN

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B 707-338C	ST-ALP	TRANS ARABIAN AIR TRANSPORT

PARAGUAY

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
DC-8-63	ZP-CCH	LÍNEAS AÉREAS PARAGUAYAS (AIR PARAGUAY)

URUGUAY

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-707-387B	CX-BNU	PRIMERAS LÍNEAS URUGUAYAS DE NAVEGACIÓN AÉREA

SWAZILAND

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
DC-8F-54	3D-ADV	AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS (PTY) Ltd

TUNISIA

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-727-2H3	TS-JHT	TUNIS AIR

ZAIRE

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-707-329C	90-CBS	SCIBE AIRLIFT

ZIMBABWE

Aereo		Operatore
Tipo	Registrazione	
B-707-330B B-707-330B	Z-WKU Z-WKV	AIR ZIMBABWE AFRICAN AIRLINES INTERNATIONAL